



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

"DE RERUM NATURA ODV"

Organizzazione di volontariato

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

È costituita un'organizzazione di volontariato nella forma di associazione riconosciuta denominata "DE RERUM NATURA ODV" organizzazione di volontariato con sede in Ascoli piceno, Via Scalinata Leopardi 9, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione ha durata fino al 31-12-2060.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apolitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse

generale senza finalità di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato,

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare l'associazione svolgerà le seguenti attività:

a) interventi e prestazioni sanitarie e prestazioni socio - sanitarie, di cui alle lettere

b) e c) dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in particolare attraverso la promozione ed adozione di metodi di riabilitazione per bambini ed adulti con



disabilità intellettive, sociali e fisiche per cercare anche il minimo recupero delle potenzialità della persona stessa;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003, di cui alla lettera d) dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in particolare mediante la diffusione della conoscenza di terapie riabilitative sperimentate direttamente dai soci;

c) interventi, prestazioni e servizi sociali di cui alla legge 104/1992 e 112/2016 e s.m.i., come previsto dalla lettera a) dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in particolare, mediante il supporto di esperti quali ad esempio, psicologi, a tutte le persone che direttamente o indirettamente si rapportano con i disabili, per dare un aiuto concreto nella loro gestione quotidiana ed indicare le modalità giuste per favorirne l'integrazione.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.



Art. 4 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti ad enti associati. Può avvalersi dell'opera di terzi volontari. Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito registro dei volontari.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività

svolta. Comunque la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con qualunque altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 5 - Requisiti

Possono essere associati tutti i cittadini italiani e stranieri senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e possono essere associati anche altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro nella percentuale massima stabilita dalla normativa in vigore.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Di amministrazione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Di amministrazione, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale



numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono associati volontari gli associati che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione. Gli associati iscritti nel libro degli associati da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Gli associati di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.



Art. 6 - Diritti

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa.

Art. 7 - Doveri

Gli associati sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 8 - Incompatibilità

Non possono essere associati volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per esclusione;
- b) per recesso.

In caso di esclusione del socio si applica l'art. 24 del codice civile.

Perde la qualità di socio per recesso, il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

La decisione circa l'esclusione spetta all'assemblea, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti., previa convocazione del socio escludendo ed invito allo stesso ad esporre le proprie ragioni difensiva all'assemblea,

La delibera di esclusione dovrà essere notificata al socio escluso entro venti giorni dalla decisione. Il socio escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica, ai sensi dell'art. 24 c.c.,



Il recesso è efficace allo scadere dell'anno in corso dalla comunicazione, purché sia fatta almeno tre mesi prima, ai sensi dell'art. 24 c.c.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

10 - Scritture contabili e bilancio

L'Ente si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017) ed ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.



Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, qualora l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite previsto dall'art. 14 D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote degli aderenti;
- da contributi di privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- da rendite patrimoniali e finanziarie;
- da attività di raccolta fondi ;
- da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.



Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione iniziale del valore di euro 480 nonché dalle entrate di cui all'art. 11, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito per legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione, la prosecuzione dell'attività sotto forma di associazione non riconosciuta o lo scioglimento dell'ente.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e degli enti del terzo settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

La corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alla responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi nazionali di cui all'art. 5 del D. lgs. 15 giugno 2015 n. 81



(eventualmente salvo comprovate esigenze attinente alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate in quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h)).

Le cessioni di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata.



La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti percentuali al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13 Bilancio sociale

L'associazione deposita il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge, presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente;
- l'Organo di controllo
- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'organo di controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

.Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15 - Assemblea

L'assemblea è costituita dagli associati.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

Art. 16 - Convocazione

L'assemblea degli associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto ed inviato ai associati mediante posta elettronica o raccomandata A.R. o consegnato personalmente unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.



L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in qualunque altro luogo, purché nel territorio nazionale.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede o nel territorio di comuni limitrofi.

Art. 17 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei associati aventi diritto al voto.

L'assemblea si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, di cui in appresso, nonché su richiesta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;



(c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 18 – Quorum costitutivi

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Quando l'assemblea deve deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione o sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto .

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 19 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 20 – QUORUM DELIBERATIVI

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli associati presenti con diritto di voto.



Le deliberazioni dell'assemblea relative a modifiche dello statuto sociale, alla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei gli associati con diritto di voto

Art. 21 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Art. 22 – Competenze

1. L' assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- approva le note e relazioni al bilancio del consiglio di amministrazione;
- determina l'importo annuale delle quote associative su proposta del Consiglio Di amministrazione;
- definisce le linee programmatiche della Associazione;
- approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;



- approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio di amministrazione scegliendoli fra gli associati;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- delibera sulla esclusione degli associati.
- delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio di amministrazione;
- delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo

Art. 23 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea ed è composto, in numero dispari da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono essere associati

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o



comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio di amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Il consiglio di amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso scritto inviato ai membri del consiglio di amministrazione mediante posta elettronica o raccomandata A.R. o consegnato personalmente unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione., salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 24 – Quorum costitutivi e voto

Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede legale della associazione o in qualunque altro luogo purché in Italia, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati



e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio di amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 25 - Competenze

Il Consiglio di amministrazione:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;



i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 26 – Direzione esecutiva

Il consiglio di amministrazione, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Il consiglio di amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio di amministrazione comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, located on the right side of the page.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

L'organo amministrativo può delegare in parte in parte, o in via temporanea, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 29 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Di amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Di amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located on the right side of the page.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Di amministrazione.

Art. 30 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 31 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 32 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e



di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 33 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- b. individua le modalità di informazione ai associati delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.



Art. 34 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

REG. € 2.000,00
BOL. €
T.S. €
TASSE €
TOTALE € 2.000,00

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno
Registrato il 20 FEB. 2023
al n. 135 Serie 32



Anna Saldari (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Marco Pasqua
A. Solci
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Gianluca Camoni